



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA E LAVORO DI CASTELFRANCO VENETO

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **novembre** alle ore **20:30**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	P	CAMAZZOLA MIRKO	P
RAVAGNOLO FIORELLA	P	CITTON ANASTASIA	P
BARON MANUELA	P	CORONA ANTONIO ANGELO	P
BRESOLIN JOHN	P	CELOTTO LISA	P
DAL MORO CHIARA	P	FABBIAN ENRICO	P
CITTON LUCIO	P	TABACCHI NADINE	P
DAL MORO ALESSIO	P		

Risultano presenti n. **13** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO**, in qualità di segretario verbalizzante.

Il sig. **DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO, SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

DAL MORO CHIARA

CELOTTO LISA

TABACCHI NADINE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

- Servizio Affari generali
- Servizio Sociale
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Personale
- Servizio Tributi
- Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Polizia locale

IL SINDACO

Richiamate le delibere di Consiglio Comunale:

- n. 89 del 19/11/1981 avente per oggetto: “Cooperativa agricola e artigianale “Vita e Lavoro” a favore di soggetti portatori di handicaps – Adesione del Comune ed approvazione dello Statuto”;
- n. 90 del 19/11/1981 avente per oggetto: “Società cooperativa agricola e artigianale “Vita e Lavoro” in Montebelluna. Nomina delegato in seno al Consiglio di Amministrazione”;
- n. 56 del 28/09/2017 avente per oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100”;

Dato atto che il Comune di Borso del Grappa ha aderito, quale Comune al di sotto dei 10.000 abitanti, con la quota di partecipazione minima stabilita dallo statuto della società cooperativa pari a Lire 250.000 (€ 129,11);

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Verificato che la Società Cooperativa Vita e Lavoro Onlus non svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P, poiché l'art. 4 dello statuto sociale, *propone, di perseguire nell'interesse generale della collettività, la promozione umana, culturale, il recupero e l'integrazione sociale di persone con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali o comunque definite "svantaggiate" o "disabili" dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, relativa alla cooperazione sociale. Lo scopo sociale verrà perseguito con la gestione di servizi sociali, assistenziali ed educativi che favoriscano nella persona svantaggiata il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale, di relazioni interpersonali e sociali con l'ambiente nonché di abilità manuali e creative in rapporto alle potenzialità e attitudini individuali. Lo scopo potrà essere realizzato con la gestione di centri educativi occupazionali diurni (CDD), di centri sociali, residenziali, ricettivi e simili, distribuiti territorialmente secondo bacini di Utenza ed in base a programmi individuati da convenzioni stipulate con enti pubblici territoriali, nel rispetto della normativa regionale vigente.*

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

P R O P O N E

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di recedere conseguentemente dalla partecipazione alla Società Cooperativa Vita e Lavoro Onlus, demandando al servizio finanziario comunale l'attuazione del presente provvedimento con decorrenza immediata.
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

IL SINDACO

(Flavio Domenico Dall'Agnol)

F.TO DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Dall'Agnol Flavio Domenico - Sindaco:

Riassumo in maniera molto veloce. Qui a dire la verità, ci è sfuggita il 30 settembre nel momento della ricognizione questa partecipazione comunale di vecchia data del 1991, con la quale il Comune aveva investito 250.000 lire, cioè 129,11 centesimi di essere, per essere socio della Cooperativa Agricola e Artigianale "Vita e Lavoro" di Castelfranco Veneto. La Cooperativa Agricola Artigianale "Vita e Lavoro" è un'ottima realtà del nostro territorio, che porta un grande beneficio alle persone in difficoltà, in disabilità, diversamente abili, però la nostra funzione di gestione e di controllo di questa società operativa è pressoché zero. Allora, in accordo con i Comuni di Crespano, di Paderno e di Castelcuoco, con i quali abbiamo il servizio associato sociale, abbiamo deciso tutti di recedere da questa partecipata garantendo comunque tutta la maggior possibilità economica e finanziaria di sostegno alle esigenze dei ragazzi, degli ospiti, delle persone del nostro territorio che necessitano di servirsi di questo importante servizio appunto messo a disposizione dalla Cooperativa.

Non essendoci discussione il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione e la mette ai voti;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: n. 13
- Favorevoli: n. 9
- Astenuti: n. 4 (Corona, Celotto, Fabbian, Tabacchi)

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di recedere conseguentemente dalla partecipazione alla Società Cooperativa Vita e Lavoro Onlus, demandando al servizio finanziario comunale l'attuazione del presente provvedimento con decorrenza immediata.

Quindi su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: n. 13
- Favorevoli: n. 9
- Astenuti: n. 4 (Corona, Celotto, Fabbian, Tabacchi)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

“RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA E LAVORO DI CASTELFRANCO VENETO”

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO**, esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data, 05-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO*)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **PONGAN RAG. FERNANDO**, esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data, 05-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*PONGAN RAG. FERNANDO*)

F.TO PONGAN RAG. FERNANDO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

IL SINDACO
(DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

F.TO DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SOGGETTA:

Pubblicazione all'Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron. 1306 Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20-11-2018

L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(POGGIANA MOIRA)

F.TO POGGIANA MOIRA

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Borso del Grappa, **20-11-2018**

FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

REGISTRO – VERBALI REVISORE DEL CONTO

VERBALE N. 20 del 05/11/2018

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 29-10-2018

Il sottoscritto dott. Girardi Claudio, Revisore dei Conti del Comune di Borso del
Grappa (TV)

Premesso

di avere ricevuto in data 05/11/2018, la documentazione riguardante la proposta di
deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 29-10-2018 all'oggetto **“RECESSO
DALLA PARTECIPAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE VITA E
LAVORO DI CASTELFRANCO VENETO”**

Sentiti i chiarimenti del responsabile dell'area Amministrativo finanziaria;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione
dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato
dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate
dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo
articolo:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

REGISTRO – VERBALI REVISORE DEL CONTO

- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

Verificato che la Società Cooperativa Vita e Lavoro Onlus non svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P, poiché l'art. 4 dello statuto sociale, *propone, di perseguire nell'interesse generale della collettività, la promozione umana, culturale, il recupero e l'integrazione sociale di persone con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali o comunque definite "svantaggiate" o "disabili" dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, relativa alla cooperazione sociale. Lo scopo sociale verrà perseguito con la gestione di servizi sociali, assistenziali ed educativi che favoriscano nella persona svantaggiata il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale, di relazioni interpersonali e sociali con l'ambiente nonché di abilità manuali e creative in rapporto alle potenzialità e attitudini individuali. Lo scopo potrà essere realizzato con la gestione di centri educativi occupazionali diurni (CDD), di centri sociali, residenziali, ricettivi e simili, distribuiti territorialmente secondo bacini di Utenza ed in base a programmi individuati da convenzioni stipulate con enti pubblici territoriali, nel rispetto della normativa regionale vigente.*

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio dell'Ente stesso;

il Revisore

ESPRIME per quanto di sua competenza

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del recesso dalla partecipazione alla **“COOPERATIVA SOCIALE VITA E LAVORO DI CASTELFRANCO VENETO”**

Borso del Grappa, 5/11/2018

Il Revisore dei Conti
dott. Girardi Claudio

